

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2443 del 20/07/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ALCISA ITALIA Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via Roma n° 73
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2501 del 20/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ALCISA ITALIA Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via Roma n° 73

II RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ALCISA ITALIA Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Zola Predosa, via Roma n° 73 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....." ..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società ALCISA ITALIA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ALCISA ITALIA Spa, c.f e p.iva 02935090361, avente sede legale in comune di Modena, via Strada Gherbella n° 320 e stabilimento in comune di Zola Predosa, via Roma n° 73, ha presentato in data 16/12/2015⁸ al Suap del comune di Zola Predosa una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di salumificio. Non sono richieste modifiche rispetto alle emissioni attualmente autorizzate con atto rilasciato dalla Provincia di Bologna PG n° 118147 del 10/05/2004 e successiva voltura PG n° 8350 del 23/01/2012.

E' inoltre richiamato, tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto produttivo, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura⁹, rispetto al quale è dichiarato che non sono state apportate modifiche.

In data 08/07/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Zola Predosa in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente l'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ¹⁰

Tenuto conto di quanto disposto dalla DGR n° 2236/2009 in merito a limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti in emissione, si adotta l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/6869 del 18/04/2016, **pratica Sinadoc n° 13187/2016**

⁹ Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche rilasciata dal Comune di Zola Predosa con atto Prot. N° 14004 del 26/06/2012

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/875

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali, domestici ed acque meteoriche in pubblica fognatura come individuati in allegato B

Il Responsabile
U. Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

ALCISA ITALIA Spa - Comune di Zola Predosa - via Roma n° 73

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di salumificio svolta dalla società ALCISA ITALIA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa, via Roma n° 73, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ALCISA ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA N° 1 – POTENZIALITA' DI TARGA 2300 KW

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIA N° 3 - POTENZIALITA' DI TARGA 2300 KW

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CALDAIA N° 4 - POTENZIALITA' DI TARGA 2300 KW

Portata massima	2700 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata alcuna periodicità di controlli per i punti di emissione da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento. Entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto, dovrà essere unicamente verificato una tantum il rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa per gli inquinanti materiale particolato e ossidi di azoto, per i punti di emissione E1, E2 ed E4.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA N° 2 – POTENZIALITA' DI TARGA 1300 KW

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata alcuna periodicità di controlli per il punto di emissione E3 da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento. Entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto, dovrà essere unicamente verificato una tantum il rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa per gli inquinanti materiale particolato e ossidi di azoto, per il punto di emissione E3.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CALDAIA N° 6

Punto di emissione proveniente da impianto termico per il quale non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni della basse potenzialità termiche nominali.

EMISSIONI da E7a a E7p

PROVENIENZA: STUFE COTTURA MORTADELLA

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: AUTOCLAVE PER PASTORIZZAZIONE

a) I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione debbono essere sistemati in contenitori e/o in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento.

b) Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione; in caso di necessità a seguito della messa in esercizio dell'impianto potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento per le sostanze odorogene.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE OFFICINA – BANCO SALDATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI E5a – E5b

PROVENIENZA: SERBATOIO CONDENZA IMPIANTO CALDAIE

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: LINEA 2 CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: MACCHINA LAVAGGIO TELAI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E16a – E16b

PROVENIENZA: MENSA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 commi 1 e 5 del DLgs 152/06, in quanto provenienti da attività in deroga scarsamente inquinanti (parte I, dell'Allegato IV della parte quinta del DLgs 152/06).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto, le prese di campionamento dei punti di emissione E1, E2, E3 ed E4, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI

10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. Non è fissata alcuna periodicità di controlli per i punti di emissione da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006; entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto, dovrà essere unicamente verificato una tantum il rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa per gli inquinanti materiale particolato e ossidi di azoto, per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4. I risultati di tali controlli andranno trasmessi a questa Agenzia
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ALCISA ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ALCISA ITALIA Spa - Comune di Zola Predosa - via Roma n° 73

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche in pubblica fognatura

Prescrizioni

Sono confermate le prescrizioni riportate nell'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Zola Predosa con atto Prot n° 14004/2012 come da parere del comune di Zola Predosa che si allega unitamente all'autorizzazione vigente quale parti integrante e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Spettabili

ARPAE - Sezione Provinciale

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Zola Predosa, 8 luglio 2016

Protocollo n° 17688

Pratica: 1/EA/2016

oggetto: Comunicazione di nullaosta dell' Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per rinnovo scarichi - Alcisa Italia s.p.a - Via Roma 73.

Con riferimento all'oggetto, si comunica che per quanto riguarda la matrice scarichi, ex competenza Comunale, autorizzazione del 26 giugno 2012 Prot. n° 14004/2012, non essendo pervenute all'Ufficio scrivente segnalazioni per inconvenienti igienico-ambientali, causati dagli scarichi generati dallo stabilimento sopraccitato e preso atto che nulla è stato modificato, come dichiarato dal tecnico, si concede il nullaosta ad autorizzare in Aua l'autorizzazione in essere.

A disposizione per quanto di competenza, si inviano distinti saluti.

Gabriele Benassi



Istruttore tecnico Ambiente

• **per informazioni:**

Gabriele Benassi tel 051.616.18.32

e-mail: gbenassi@comune.zolapredosa.bo.it

Zola Predosa, 26 giugno 2012

Protocollo n° 14004/2012

oggetto: **D. Lgs. n.152 3/4/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 3 21/4/1999, D.G.R. 9/6/2003 n. 1053. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche che recapitano nella pubblica fognatura di Via Roma**

IL RESPONSABILE SUAP/TURISMO

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 14.2.2005 recante disposizioni in materia di "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera di G.R.286/2005";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 18.12.2006 recante disposizioni in materia di "Direttiva concernente indirizzi per la gestione della acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne";

Vista l'autorizzazione allo scarico prot. 1283 del 18/01/2012;

Vista la domanda di rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque in atti al prot. 7398 del 06/04/2012, presentata dal Sig. Cerutti Fabrizio in qualità di legale rappresentante della Ditta "Alcisa Italia s.p.a." con sede legale in Modena (MO), Strada Gherbella 320, e relativa allo scarico così definito:

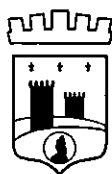
Località: Via Roma, 73;

Tipo di insediamento: **produzione e vendita salumi;**

Recapito dello scarico: **pubblica fognatura di Via Roma;**

Esaminata la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;





Visto l'esito dell'istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI in data 14/06/2012 prot n. 101161, pervenuto in data 22/06/2012 prot. 13835;

Visto che nella richiesta di rinnovo suddetta viene dichiarato che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE

Alla "Ditta Alcisa Italia s.p.a." con sede legale in Modena (MO), Strada Gherbella 320, P.I. 02935090361, C.F. 02935090361, per gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'insediamento sito in Via Roma 73 a Zola Predosa (BO), di seguito indicato e conforme alla planimetria allegata alla precedente autorizzazione:

acque reflue industriali, domestiche di cui all'art. 74 del D.Lgs 152/2006 e meteoriche di cui alle delibere di Giunta Regionale 286/2005 e 1860/2006 nella pubblica fognatura di Via Roma;

con le seguenti prescrizioni di cui al parere Hera, ns. prot. 13835 del 22/06/2012

- 1) Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Lo scarico delle acque reflue classificate industriali dovrà rispettare i valori limite imposti dalla tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- 3) Il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali prima della immissione in pubblica fognatura dovrà consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicato con segnaletica visibile, essere idoneo al posizionamento di un sistema di campionamento automatico di tipo autosvuotante e autopulente in grado di realizzare un campione medio giornaliero rappresentativo del processo produttivo (da installare a cura della Ditta in oggetto) e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 4) I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia periodica;
- 5) I fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia



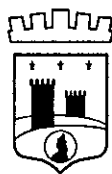
di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera Bologna s.p.a.);

- 6) Gli strumenti di misurazione atti a quantificare le acque prelevate e scaricate in pubblica fognatura dovranno essere mantenuti sempre in funzione e sottoposti a periodici controlli per garantirne l'efficienza;
- 7) Adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n° 286/2005;
- 8) L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata per il quale per il quale dovrà essere richiesta all'Ente gestore la piombatura; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- 10) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera s.p.a., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 dell'11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 11) Il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) descrittiva di qualità e quantità delle acque scaricate in fognatura;
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico.



È fatto obbligo di:

- Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione;
- Notificare al Comune qualsiasi variazione attinente la qualità dello scarico;
- Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile e/o la persona titolare o legale responsabile dello scarico.



Si avverte che:

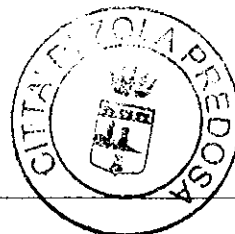
- Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- L'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà, oltre alla revoca dell'atto, anche l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e penali previste dalle norme vigenti;
- La presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria in atti, per cui eventuali altri scarichi, pur provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita richiesta di autorizzazione allo scarico;

La presente autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ha validità dal 30/01/2013 al 30/01/2017, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale di Zola Predosa.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati si fa riferimento alle norme specifiche di settore.

Passerini Gabriele
Responsabile SUAP/TURISMO



RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La presente autorizzazione allo scarico, unitamente ai grafici di progetto che formano parte integrante del presente atto (solo in caso di nuova autorizzazione), sono stati ritirati in data odierna a mani del Sig.:

Zola Predosa, li _____

IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O
L'INCARICATO PER IL RITIRO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.